

COMUNE DI FAENZA

Regolamento contributi a sostegno della genitorialità nel primo anno di vita del bambino

Atto C.C. N°257 del 13/06/2002

"UN ANNO A CASA CON MAMMA O PAPA' "

Al fine di aumentare le possibilità di scelta delle famiglie rispetto alla educazione ed alla cura dei figli nel periodo che va dai tre ai dodici mesi di vita, si intende rendere disponibile un contributo economico alle famiglie, in possesso dei requisiti più sotto indicati, che optino per una cura diretta in ambito familiare per i propri figli fino al compimento del primo anno di età.

art.1) A chi è rivolto

Possono accedere al contributo le famiglie composte unicamente da genitori e figli che, ritenendo più rispondente ai propri bisogni la cura e l'educazione dei figli in ambito familiare:

- siano residenti o domiciliati nel Comune di Faenza,
- abbiano attribuito un valore ISEE non superiore a Euro 17560
- con entrambi i genitori che lavorano o nel caso di famiglie monogenitori che il genitore affidatario lavori,
- presentino richiesta di contributo entro il compimento del quinto mese di vita del bambino,
- la madre o il padre (se lavoratori dipendenti) abbiano richiesto di usufruire del periodo di astensione facoltativa dal lavoro in base all' art.3 della Legge n°53/2000 "Disposizione per il sostegno dalla maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" , che prevede per la madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, un periodo di astensione continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi,
- la madre o il padre (se lavoratori autonomi) si astengano dall'attività di lavoro per un periodo corrispondente all'astensione facoltativa in base al sopraindicato art.3 della 53/2000.

Vengono considerati nuclei familiari anche i conviventi, i genitori adottivi, le famiglie con affidamento pre-adottivo. I genitori con lavoro part-time potranno ottenere un contributo ridotto all'80%.

art.2) Priorità

Qualora le richieste di contributo superino la disponibilità delle risorse finanziarie avranno precedenza le famiglie con ISEE inferiore, e all' interno di queste verrà data priorità, nell'ordine, alle famiglie 1) col figlio neo nato con problemi di handicap, 2) con gravi difficoltà nei compiti di assistenza ed educazione, 3) monogenitoriali.. Per quanto riguarda i punti 1) e 2) le situazioni vanno documentate da parte dei componenti Servizi pubblici. Le richieste escluse causa la non disponibilità delle risorse finanziarie potranno essere prese in considerazione anche successivamente al compimento del quinto mese di vita qualora vi sia nuova disponibilità di risorse e che gli interessati diano attuazione al progetto di cura ed educazione dei figli in ambito familiare.

Il contributo viene definito in:

- Euro 258 mensili fino al compimento del primo anno di vita del bambino e per il numero di mesi di astensione facoltativa dal lavoro.

- nel primo anno di applicazione del presente contributo alle famiglie si prevede di poter soddisfare n.2 richieste mensili; successivamente tale numero potrà variare tenendo conto delle assegnazioni di bilancio.

Si stabilisce inoltre che il contributo:

- non può essere concesso per contemporanea astensione del padre e della madre,

- in caso di parti plurimi viene aumentato del 50% del contributo per ogni neonato oltre al primo,

- viene ridotto del 20% per i lavoratori part-time,

- viene ridotto proporzionalmente nei casi in cui si usufruisca di un trattamento economico superiore al 30% dello stipendio in forza dei diversi contratti del lavoro.

Il contributo sarà pagato a seguito del riconoscimento del diritto e fino all'esaurimento delle somme previste in bilancio.

art.3) Presentazione ed esito delle domande

Le domande vanno presentate entro cinque mesi dalla nascita del bambino al Dirigente del Settore Cultura Istruzione da uno dei genitori utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Infanzia; il medesimo Dirigente, con proprio atto, assegna i contributi ai richiedenti secondo i criteri indicati agli art. 1 e 2; le domande vengono esaminate a cadenza mensile e gli esiti comunicati formalmente agli interessati.

La concessione del contributo esclude la possibilità di iscrizione al nido fino al compimento del primo anno di età.

art. 4) Ricorsi

Sono ammessi i seguenti ricorsi:

- in opposizione alla stessa autorità che ha ammesso il provvedimento, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'esito della richiesta.

- Al Tribunale Amministrativo Regionale dell' Emilia Romagna entro 60 giorni alla data della comunicazione dell'esito della domanda, in ottemperanza a quanto stabilisce la Legge 241/90